



Mefop

**Le prestazioni
accessorie a tutela
della longevità: LTC ,
FP e FS**

Lo stato dell'arte e la
normativa di riferimento




- Il contesto della non autosufficienza
- LTC: definizione normativa e ambito di riferimento
- La Ltc tra le prestazioni accessorie del FP
- Ltc e possibili sinergie tra Fondi pensione e Fondi sanitari

Spesa pubblica per Ltc in percentuale del Pil 2010-2060




Mefop



Spesa pubblica pro capite per Ltc per classi di età - Uomini




Mefop



Spesa pubblica pro capite per Ltc per classi di età - Donne




Mefop



% di popolazione (sul totale della popolazione) che, in qualità di familiare o amico presta in modo continuativo assistenza a persona anziana o disabile (2010)



Mefop



LTC: tipologie; modelli....



Mefop

- **Tipologia**

- Polizza autonoma «stand alone»
- Polizza complementare di una «assicurazione principale» sulla vita o malattia
 - In forma individuale
 - In forma collettiva
 - Agganciata a un FP e FS
 - Vantaggi tecnici della collettiva
 - Vantaggi fiscali nella soluzione collegata a FP/FS

- **Oggetto contratto**

- Garantire assistenza e/o risorse adeguate nel caso di perdita di autosufficienza derivante da infortunio; malattia; decadimento delle funzionalità personali a causa dell'invecchiamento

- **Tipologia di prestazioni erogate**

- Modello risarcitorio
- Modello indennitario (cfr. slides successiva)



Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009

Assicurazioni Vita

Le polizze *long term care* ad accumulazione «ramo I e IV»

Accumulo del capitale che in caso di non autosufficienza verrà convertito in una rendita immediata, di importo prefissato, da corrispondere fino a che sussiste la condizione di non autosufficienza.

- Pagamento del capitale pattuito
- Erogazione di una rendita
- Rendita maggiorata nel caso di collegamento ad una assicurazione sulla vita

•Assicurazione danni malattia

Le polizze *long term care* a ripartizione «ramo malattia».

Il premio copre il rischio per l'anno di riferimento per cui viene pagato e, di conseguenza, sono polizze che si basano sul concetto di mutualità fra gli assicurati. La prestazione che la compagnia assicurativa deve in caso di non autosufficienza può essere:

- Pagamento di una diaria o di un capitale
- Rimborso spese sanitarie/ assistenza diretta infermieristica e domiciliare
- Capitale per costituzione rendita vitalizia

Il DM Finanze 22 dicembre 2000



Mefop

- Contratti aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (D.M. Finanze 22.12.2000)
 - l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto
 - gli atti della vita quotidiana sono quelli concernenti l'assunzione di alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti - cfr. definizione del rischio in base alle ADL (4/6; 3/4) -
 - è non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti

Condizioni da rispettare



- possono essere stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato
- se stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia, devono prevedere una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell'impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte della compagnia
- in caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato

Premi assicurativi come oneri detraibili



Sui premi versati per polizze contro il rischio

- morte
- invalidità permanente
- long term care*

non solo vi è l'esenzione dall'imposta sui premi ma è anche riconosciuta una detrazione di imposta

Art. 15, c. 1, lett. f), TUIR

Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% (se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo) dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio

Il regime di detrazione



In vigore fino al d.l. 31.08.2013

- Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio fino 1.291, 14 euro

Dopo D.L. 31.08.2013

- morte o invalidità permanente per un importo complessivamente non superiore a 530,00 euro (dal 2014)
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, per un importo complessivamente non superiore a 1.291,14 euro (al netto dei premi aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente)

Regime fiscale delle indennità



- Le prestazioni erogate in dipendenza di polizze aventi ad oggetto il rischio morte, invalidità permanente o ltc sono esenti dall'Irpef (indennità risarcitorie che non costituiscono reddito)

-art. 6, comma 2, TUIR

-art. 34, ultimo comma, D.P.R. 601/1973

-Circolare 29/E/2001

- Se corrisposta anche una prestazione diversa, questa costituisce reddito di capitale da assoggettare all'imposta sostitutiva
imponibile la differenza tra ammontare maturato e parte dei premi pagati che non ha fruito della detrazione

Attenzione....nuova fiscalità capitali in caso di morte



I proventi percepiti dal 01.01.2015 in dipendenza di polizze vita e in caso di decesso dell'assicurato sono esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (rischio morte)

-Modifica art. 34, ultimo comma, D.P.R. 601/1973 da art. 1, comma 658, Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015)

In caso di decesso dell'assicurato il capitale corrisposto sarà suddiviso in

-componente erogata a fronte della copertura del rischio morte dell'assicurato → esente da IRPEF

-componente finanziaria → imposta sostitutiva con aliquota del 26% (tassazione effettiva 12,50% su rendimenti datitoli pubblici o equiparati)

Il regime di detrazione e deduzione nei FP e FS



- ▶ La detrazione spetta anche se i premi sono stati versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo di 530,00 o 1.291,14 euro
- ▶ Ai fini della detrazione si escludono le somme eventualmente dedotte ai fini della determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo
- ▶ Per i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini di tale limite, anche dei predetti premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta

Copertura in abbinamento alle forme di previdenza complementare e assistenza integrativa (cfr. art. 2, comma 2 DM 303/00) determina applicazione della disciplina fiscale dei premi versati ai fondi.

LTC come prestazione offerta da Casse professionali



Art. 10, comma 1, lett. e)

“Sono deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge , nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi...”

Fiscalità coperture accessorie FP ante pensionamento



- Le prestazioni accessorie *ante* pensionamento sono esenti da imposizione
 - art. 6, comma 2, TUIR
 - art. 34, ultimo comma, D.P.R. 601/1973
 - Circolare 29/E/2001
 - Imposizione componente finanziaria dei capitali erogati in caso di decesso !

Fiscalità coperture accessorie post pensionamento



- Prestazioni finanziate con una riduzione dell'importo della rendita → riduzione dell'imponibile della rendita
- Rendita (reversibile, restituzione montante residuo, ...)
 - Regime della rendita erogata all'aderente (*de cuius*)
(15 → 9%; 26% su rivalutazione annua rendita; pro-rata fiscale)
Circolare 70/E/2007, par. 4 (**applicabile anche alla LTC?, problema importante, cfr. prassi Fondi sanitari! Caso FONDO ASSICURATORI/CASDIC**)
- Restituzione montante residuo con somma *una tantum*
 - Regime del riscatto per premorienza = prestazione in capitale erogabile all'aderente al pensionamento
(15 → 9%; pro-rata fiscale)
Circolare 70/E/2007, par. 4




QUALCHE DATO

FP; FS; Casse

Convezioni stipulate per prestazioni accessorie in fase di accumulo




Mefop



Convenzioni stipulate per prestazioni accessorie in fase di accumulo: modalità di adesione




Mefop



Le convenzioni stipulate per prestazioni accessorie in forma di rendita



Mefop



I tariffari di alcuni fondi sanitari includono prestazioni LTC

- solitamente di natura risarcitoria a fronte di spese sostenute per prestazioni domiciliari o presso RSA
- Rientrano nelle risorse vincolate del 20% (DM 31 marzo 2008 e DM 27 ottobre 2009)
- In gestione diretta o convenzionata
- In alcuni casi aperte ai pensionati

• Il caso dei Fondi «specializzati», cfr. intervento CASDIC

Il coordinamento in materia di LTC



Mefop

- **Rischio sovrapposizione tutela FP/FS?**
- **A monte è necessario introdurre la copertura e integrarla nell'offerta di rendita anticipata del FP.** Opzione Ltc nel FP è opzionale (il coordinamento potrebbe essere gestito in fase di consulenza con modelli flessibili di rendita, tenendo conto delle variabili di salute ed età del beneficiario). Ruolo prioritario del Fp vs. pensionati e lavoratori prossimi alla pensione.
- **LTC in fase di accumulo.** Opportuno immaginare una prestazione accessoria nei settori coperti dal FS? Meglio agire sui bisogni scoperti? In realtà occorre creare meccanismi di alimentazione con adeguato anticipo e ragionare sull'arricchimento della prestazione accessoria di invalidità con la LTC viste le nuove età pensionabili e le potenzialità del sistema dei FP vs. i non lavoratori.
- **Inopportuno immaginare uno sdoppiamento della copertura** (prestazione in denaro erogata dal FP; servizi erogati dal FS). Auspicabile invece un COORDINAMENTO, anche solo contrattuale (sinergie in fase di selezione del soggetto; coordinamento delle prestazioni...)

Quale coordinamento (FP e FS)? E il ruolo dell'erogatore «istituzionale»



Mefop

Forme contrattuali

- **Sinergie** in fase contrattuale
- **Valorizzazione** delle coperture LTC e accessorie in genere in fase di promozione integrata
- **Erogazione «attiva» delle rendite non solo pensionistiche** (cfr. problemi fase outsourcing)

Forme individuali

- **Collegamento commerciale tra «prodotti»:**
 - (nel caso di LTC sganciata dal FP o FS) attenzione alla disciplina sul COLLOCAMENTO PRODOTTI ASSICURATIVI
 - Attenzione alla trasparenza/differenza regime fiscale

Valorizzazione della
rendita da non
autosufficienza

Servizi accessori
(diffusi nel mondo dei FS)

Politiche di
convenzionamento
(molto diffuse nel mondo
dei FS)